

## I prestiti sociali nelle Cooperative

di Gabriele Bacchiega – dottore commercialista e revisore legale

*Il prestito sociale è una tipica forma di finanziamento cui si rivolgono le società cooperative.*

*Volendo dare una definizione di sintesi, esso consiste nell'apporto, da parte dei soci cooperatori, di capitali rimborsabili genericamente nel breve o medio periodo, fruttiferi di interessi.*

*Tra le altre forme di finanziamento cooperativo si ricordano le azioni di sovvenzione (art.4, L. n.59/92), le azioni di partecipazione cooperativa (artt.5 e 6, L. n.59/92), i prestiti obbligazionari (art.58, L. n.448/98). Il termine forma "tipica" è "sinonimo" di "usuale", dal momento che il contratto di prestito sociale in realtà non è previsto nel contesto del codice civile e pertanto si tratta di contratto giuridicamente "atipico", che può essere assimilato al contratto di mutuo (artt.1813 – 1822 cod.civ.), seppure non tutte le sue norme siano applicabili al prestito sociale. Ne deriva che bisogna riferirsi necessariamente alla normativa generale, con specifico richiamo a quella specifica per le società cooperative.*

### Normativa di riferimento

Dal momento che il tema trattato coinvolge l'ambito finanziario della raccolta del risparmio, le fonti normative comprendono anche quelle che normalmente risultano applicabili agli istituti di credito. Nel dettaglio, si applicano:

- art.11 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB);
- deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) n.1058 del 19 luglio 2005, successivamente integrata e modificata dalla deliberazione CICR del 22 febbraio 2006;
- circolare della Banca d'Italia n.229 del 21 aprile 1999 – 12° aggiornamento del 21 marzo 1007 – Titolo IX, Cap. 2.

Per gli aspetti fiscali, si citano:

- art.12 della L. n.127/71;
- art.13 d.P.R. n.601/73;
- art.1, co.460 e 465 L. n.311/04 (Finanziaria per il 2005);
- art.6 D.L. n.63/02;
- art.26, co.5 d.P.R. n.600/73;
- Circolare n.34/E/05;
- Risoluzione n.62/E/01;
- art.82, co.27 D.L. n.112/08;
- art.3 D.L. n.66/14 (Decreto "Renzi").

### Banca d'Italia e CICR

#### Disposizioni generali

La prima disposizione che dà formale riconoscimento all'istituto del prestito sociale per le cooperative è l'art.12, L. n.127/71, ovvero la c.d. "piccola riforma", che aveva introdotto novità nel regime legislativo e fiscale delle cooperative. In particolare, veniva di-

sposta l'esenzione, dall'imposta di ricchezza mobile, degli interessi sulle somme che i soci versavano alle società cooperative al soddisfacimento di alcuni requisiti.

A partire da questa norma, da tempo superata, sono state emanate tante altre disposizioni, prevalentemente fiscali, ma non solo, per definire le caratteristiche dell'istituto, ovvero le modalità di raccolta, le limitazioni, le condizioni e l'imposizione fiscale sul percettore e sulla cooperativa erogante.

Prima che esistessero le modalità di raccolta di mezzi finanziari introdotte dalla L. n.59/92 già citate (azioni di sovvenzione, azioni di partecipazione cooperativa), il prestito sociale era il mezzo cui le cooperative facevano maggiore ricorso allo scopo di evitare il problema della sotto-capitalizzazione.

Come anticipato, il Testo Unico Bancario regola, all'art.11, la raccolta del risparmio presso il pubblico, riservando tale attività alle banche, ma ammettendo alcune deroghe. Demanda, quindi, il compito dell'individuazione di queste deroghe al CICR. Tale ente emana le disposizioni in materia tramite la Deliberazione del 3 marzo 1994, poi revocata dalla Deliberazione n.1058 del 19 luglio 2005, dal titolo "Raccolta di risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche". Questa Deliberazione viene poi in parte modificata dalla successiva n.240/06.

La circolare della Banca d'Italia n.229/99, con le successive modifiche e integrazioni, rende operativa l'ultima Deliberazione citata a far data dal 12.05.07. Dapprima la Circolare n.229 precisa che non costituisce raccolta di risparmio presso il pubblico (e, quindi, non è riservata alle banche) l'acquisizione di fondi:

- connessa con l'emissione di moneta elettronica;
- connessa con l'emissione e la gestione, da parte

# COOPERATIVE

di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso il fornitore stesso;

- presso soci, dipendenti o società del gruppo;
- effettuata sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, per i quali tale operazione si inserisce, di norma, in una gamma più ampia di rapporti di natura economica con il soggetto finanziato. In questi casi diviene necessario un contratto nel quale risulti con chiarezza la natura di “finanziamento” del rapporto. In ogni caso il reperimento di risorse non deve risultare talmente frequente e numeroso da configurare una forma di raccolta tra il pubblico;
- presso soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, che operano nei settori bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e previdenziale.

Poi, come norma generale, essa chiarisce che rimane preclusa a tutti i soggetti non bancari e quindi anche alle cooperative:

- la raccolta di fondi “a vista”, cioè quella rimborsabile su richiesta del depositante in qualsiasi momento;
- ogni raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento, ovvero carte di credito o di debito, o altri mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata. Non rientrano, espressamente, come già detto, i mezzi di pagamento utilizzabili esclusivamente presso il fornitore stesso.

Quindi, ad esempio, non si possono addebitare sul conto del prestito sociale le spese del socio non correlate alla cooperativa, mentre si possono accreditare gli stipendi o gli acquisti da parte della cooperativa di prodotti del socio e addebitare le somme dovute dal socio per gli acquisti fatti in cooperativa.

## Indicazioni operative

Le cooperative possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci, purché tale facoltà sia prevista nello statuto sociale. Inoltre, il prestito raccolto deve essere impiegato unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale (art.2, L. n.127/71).

Il ricorso al prestito è ammesso sia per le società cooperative a mutualità prevalente, sia per le cooperative diverse. L'unica preclusione è quella prevista per le società cooperative finanziarie (ad esempio le banche di credito cooperativo), che svolgono attività di concessione finanziamenti al pubblico esclusivamente mediante strumenti finanziari.

È indispensabile adottare un regolamento che indichi il funzionamento del prestito sociale. Si ricorda che il regolamento va approvato dall'assemblea dei

soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Non è più vigente l'obbligo di rivolgere la raccolta alle persone iscritte da almeno tre mesi nel libro dei soci (come da previgente circolare CICR del 1994), pertanto il prestito può essere effettuato anche dai soci neo-iscritti.

Sussiste, poi, un preciso limite quantitativo alla raccolta, destinato solo alle società cooperative con più di 50 soci, ovvero l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non deve eccedere, in nessun momento, il triplo del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Nel patrimonio vanno inclusi il Capitale sociale, la riserva legale e tutte le riserve disponibili, anche se non distribuibili ai soci per legge o per statuto.

Il patrimonio così rilevato può essere maggiorato dell'ammontare, se positivo, corrispondente al 50% della differenza tra il valore ai fini Ici degli immobili strumentali e/o residenziali di proprietà e quello di carico in bilancio, al netto dei fondi ammortamento già stanziati. Di tale valore deve essere data opportuna informativa all'interno della nota integrativa della cooperativa.

## Esempio

Patrimonio netto al 31/12/13	
Capitale sociale	€ 300.000
Riserva Legale	€ 250.000
Altre riserve disponibili	€ 450.000
Totale Patrimonio netto (PN)	€ 1.000.000
Valore catastale degli immobili (strum. + resid.) VC	€ 5.000.000
Valore a bilancio degli immobili (netto fondi) VB	€ 2.500.000
Incremento PN = 50% (VC - VB)	€ 1.250.000
Patrimonio netto rettificato (PN + Incremento)	€ 2.250.000
Ammontare massimo del Prestito (3 x PN rettificato)	€ 6.750.000

Questo limite è elevato fino al quintuplo del patrimonio nei seguenti casi:

- il complesso dei prestiti sociali sia assistito per almeno il 30% da garanzia rilasciata da soggetti vigilati (banche riconosciute, società finanziarie iscritte nell'elenco speciale dell'art.107 TUB, imprese di assicurazione);
- la cooperativa aderisca a uno schema di garanzia con le caratteristiche di seguito indicate:

- promosso dalle associazioni di categoria o dalle coop interessate, eventualmente nell'ambito di iniziative di tipo consortile, a condizione che il progetto risulti condiviso dalle associazioni;
- preveda che in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo il rimborso ai soci sia almeno pari al 30%;
- l'ammontare complessivo dei prestiti sociali delle coop aderenti non superi il triplo della somma dei patrimoni delle stesse cooperative.

Anche l'adesione a uno schema di garanzia deve essere indicato all'interno del regolamento che disciplina il prestito sociale.

## Altre cautele civilistiche e contabili

Nella decisione di rivolgersi all'indebitamento verso i propri soci, gli amministratori devono fare attenzione al dettato dell'art.2545-*quinquies*, co.2, cod. civ., secondo il quale:

*“Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto”.*

Questo è, infatti, un limite che opera indipendentemente da quelli prima trattati e, nel caso venga superato proprio per effetto della raccolta del risparmio effettuata verso i soci, ne deriverebbero le sopra citate limitazioni nella distribuzione di utili o riserve (caso che si potrebbe presentare soprattutto per le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente). Le cooperative che adottano il modello della società a responsabilità limitata sono soggette ai vincoli di postergazione di cui all'art.2467, co.1 cod. civ., che dispone:

*“Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito”.*

Il secondo comma dello stesso articolo specifica che i finanziamenti da considerare sono:

*“quelli (...) che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.*

Ora, è vero che si parla di fallimento e non di liquidazione coatta amministrativa, ma i punti di contatto tra le due procedure sono innegabili. Inoltre, è molto difficile sostenere che il prestito sociale non sia stato raccolto in un momento in cui la situazione finanziaria lo richiedesse. In sintesi, cercare un motivo valido per la disapplicazione di questo articolo e quindi non far operare la postergazione nel rimborso dei prestiti sociali potrebbe rivelarsi ben arduo compito.

La Nota integrativa al bilancio assume un ruolo centrale per l'informativa, sia ai soci che ai terzi interessati, sull'ammontare totale della raccolta (obbligo per tutte le coop), sui rapporti tra prestiti e patrimonio, sulle eventuali garanzie (per le coop con più di 50 soci). Pertanto, è opportuno darne dettagliata evidenza, anche con l'utilizzo di schemi. Si ricorda, peraltro, che alla voce 19-*bis*) della Nota integrativa vanno indicati *“I finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori”.*

La voce del bilancio riclassificato CEE destinata ad accogliere i valori di debito riferiti al prestito sociale è la D – 3) del passivo *“Debiti verso soci per finanziamenti”.*

## Limiti non più in vigore

Prima delle istruzioni della Banca d'Italia, vigevano ulteriori limiti, ora non più previsti. Oltre a quello, già citato, dell'iscrizione a libro soci del soggetto erogante da almeno tre mesi, i principali erano i seguenti:

- la raccolta doveva essere rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.

L'articolo 2516 cod. civ. prevede comunque il “principio di parità di trattamento” nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici; pertanto si può affermare che la domanda della raccolta dovrebbe comunque essere rivolta a tutti i soci (indipendentemente da quanti poi in sostanza lo sottoscrivano), onde evitare una discriminazione che leda tale principio civilistico generale.

- l'assolvimento di obblighi di trasparenza (per le coop con più di 50 soci).

Ovvero: la predisposizione e pubblicità di “fogli informativi analitici” che regolano la raccolta del prestito (tassi di interesse, spese per comunicazioni, scadenze, etc.); obbligatorietà della forma scritta dei contratti di raccolta del prestito; redazione di informative periodiche personalizzate ai soci sul rapporto (estratto conto periodico, variazioni nelle condizioni, etc.).

Seppure queste disposizioni sulla trasparenza non si applichino più, rimane opportuno, per la coop che avesse già attivato tali procedure, che continui a mantenerle, ad ulteriore garanzia dei soci prestatori.

## Disciplina fiscale

### In capo ai soci prestatori

#### Soci persone fisiche

Il comma 3 dell'art.6 D.L. n.63/02 stabilisce che sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello stato si applica la ritenuta prevista dall'art.26, co.5 d.P.R. n.600/73, ovvero la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Questo è anche uno dei motivi principali per cui lo strumento del prestito sociale ha avuto da sempre molto successo: il socio finanziatore non è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi per gli interessi conseguiti, dal momento che essi scontano già una ritenuta secca nel momento in cui vengono percepiti.

Esistono tre condizioni affinché questo regime fiscale agevolativo (anche se, come diremo, ultimamente non così tanto conveniente) si possa applicare, previste dall'art.13 d.P.R. n.601/73:

1. i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale;
2. l'ammontare dei prestiti non superi per ciascun socio una determinata somma;
3. gli interessi corrisposti sulle somme concesse in prestito non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi maggiorati di 2,5 punti percentuali.

Tralasciando il primo dei requisiti, che comporterebbe una discussione più di stile che di sostanza; l'accortezza che si può consigliare è quella di redigere la clausola statutaria dedicata ai prestiti, nonché il regolamento, specificando che le somme raccolte con i prestiti saranno dedicate allo scopo sociale.

La seconda condizione, nel testo originale del Decreto, disponeva un limite massimo di 40 milioni (di lire) per ciascun socio, elevato al doppio per le coop di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le coop di produzione e lavoro.

Ogni triennio tale limite viene adeguato ai sensi dell'art.21, co.6 L. n.59/92. L'ammontare esatto di tale rivalutazione dovrebbe essere sancita con l'emanazione di un apposito decreto da parte del Mi-

nistero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero delle finanze. Tuttavia, l'ultimo decreto al riguardo è stato emanato il 1° aprile 2005, mentre per i trienni successivi si sono utilizzate le percentuali delle variazioni dell'indice generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istat.

Per il triennio attuale, ovvero quello che ricomprende gli anni 2013-2014-2015, i limiti sono:

- soci di coop di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; coop di produzione e lavoro; coop edilizie di abitazione: euro 72.187,32
- soci delle altre coop: euro 36.093,66.

Le coop edilizie di abitazione sono state assimilate a quelle agricole dall'art.59 L. n.448/98.

Tabella valori massimi periodi recenti:

Triennio	Valore massimo individuale
2001 – 2003	euro 27.860,18 (euro 55.720,36)
2004 – 2006	euro 30.031,58 (euro 60.063,16)
2007 – 2009	euro 31.776,02 (euro 63.552,04)
2010 – 2012	euro 33.350,33 (euro 66.700,66)
2013 – 2015	euro 36.093,66 (euro 72.187,32)

La terza condizione richiama lo stesso limite da prevedere statutariamente per le coop a mutualità prevalente, di cui alla lett.a) dell'art.2514 cod.civ., relativo all'ammontare massimo di distribuzione dei dividendi.

#### Aliquota dell'imposta sostitutiva

In origine il d.P.R. n.601/73 disponeva, al soddisfacimento dei sopra esposti requisiti, l'esenzione degli interessi percepiti dai soci dall'Illor; in seguito all'abrogazione di tale imposta l'agevolazione è stata rivista nella forma di una ritenuta a titolo d'imposta Irpef.

L'applicazione di tale ritenuta a titolo d'imposta è svincolata dal possesso dei requisiti di mutualità, pertanto si applica sia ai soci di coop a mutualità prevalente, sia ai soci di coop diverse.

L'aliquota in origine prevista era pari al 10%. A opera dell'art.23, co.2, L. n.49/85, è stata poi elevata al 12,50%, parificandola a quella relativa agli interessi sulle obbligazioni.

Con decorrenza, poi, 25 giugno 2008, la ritenuta è stata ulteriormente incrementata al 20% (D.L. n.112/08).

In realtà l'aliquota del 12,50% ha continuato ad applicarsi alle "piccole e micro-cooperative", ovvero



alle coop e loro consorzi che soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione n.233/361/Ce della Commissione europea, del 6 maggio 2003.

Con il Decreto n.138/11, tale distinzione viene annullata, parificando l'aliquota per tutte le cooperative nella misura del 20% a partire dal 1° gennaio 2012.

Infine, il D.L. n.66/14, c.d. "Decreto Renzi", apporta l'ultimo incremento fino al 26% dell'aliquota, comportando una forte penalizzazione allo strumento del prestito sociale.

Si ricorda che la regola generale della tassazione degli interessi per le persone fisiche è quella del "criterio di cassa". Pertanto, nonostante la nuova tassazione delle rendite introdotta dal Decreto "Renzi" si applichi dal 1° luglio 2014, in realtà l'aliquota maggiorata va a colpire gli interessi maturati anche prima di tale data, purché corrisposti da quel momento in poi.

Ad esempio, sull'ammontare totale degli interessi che divengono esigibili sul libretto, dal 31 dicembre 2014 con maturazione dal primo dell'anno, la ritenuta da applicare è quella del 26%.

Il "Decreto Renzi" prevede espressamente delle eccezioni, come ad esempio nel caso degli interessi maturati sui conti correnti bancari e postali, per i quali la maggiore ritenuta si applica su quelli maturati a decorrere dal 1° luglio.

Purtroppo ciò non vale per gli interessi sui prestiti sociali che risultano, quindi penalizzati senza motivo.

## **Soci persone fisiche non residenti**

Se il socio prestatore non è residente, si applica la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26%, ai sensi dell'art.26, co.5 d.P.R. n.600/73, ma è necessario verificare il contenuto delle convenzioni bilaterali tra l'Italia e lo stato estero perché è molto probabile che siano previste delle aliquote massime "convenzionali", spesso da applicare in seguito alla presentazione di apposite richieste all'Agenzia delle Entrate. In caso di residente in Stato o territorio a fiscalità privilegiata, l'aliquota d'imposta è elevata al 27%.

## **Versamento della ritenuta e obblighi dichiarativi**

Sia nel caso in cui gli interessi vengano corrisposti direttamente, sia che vengano accreditati sul libretto dedicato, le ritenute operate devono essere versate entro il 16 del mese successivo alla loro liquidazione a mezzo modello F24, utilizzando il codice tributo – nella sezione Erario – 1030 "Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi".

La cooperativa erogante deve compilare il prospetto

C all'interno del quadro RZ del modello Unico "Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi". Si tratta di un quadro che in realtà sarebbe attinente alla dichiarazione 770 dei sostituti d'imposta, ma è per così dire "delocalizzato" all'interno del modello Unico.

Non è necessario, invece, rilasciare alcuna certificazione al socio prestatore.

## **Superamento dei limiti massimi del prestito**

Cosa succede in caso i limiti massimi del prestito in capo al singolo socio vengono superati?

La somma prestata perde la natura di prestito sociale per acquisire quella di emissione di strumento finanziario.

Di conseguenza, gli interessi percepiti scontano una ritenuta del 26% che non può essere più considerata a titolo d'imposta, bensì a titolo d'acconto.

Il socio, quindi, va a dichiarare in Unico, come redditi di capitale propri, gli interessi percepiti, che vanno a cumularsi con gli altri redditi rilevanti ai fini Irpef; per poi scontare la ritenuta applicata – e certificata. La cooperativa dovrà compilare il 770 ordinario nella parte dei redditi di capitale (quadro SF).

## **Soci persone giuridiche**

Nel caso di soci diversi da persone fisiche, non vigono i limiti massimi di importo, né le restrizioni sul tasso d'interesse. Nemmeno si deve applicare la ritenuta sugli interessi.

La persona giuridica socia dovrà fatturare alla cooperativa, nel momento dell'incasso, gli interessi in esenzione Iva ai sensi dell'art.10, co.1 d.P.R. n.633/72.

Le persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o IAP (imprenditore agricolo professionale) che partecipano a imprese familiari, oppure che partecipano a società di persone, in entrambi i casi socie di cooperative agricole, applicano le norme prima citate sulle persone fisiche, per effetto del combinato disposto dell'art.9 D.Lgs. n.228/01 e dell'art.6 L. n.388/00.

## **Soci sovventori**

Con la Risoluzione n.62/E/01, l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata in senso favorevole in merito alla piena equiparazione fiscale dei prestiti effettuati dai soci sovventori persone fisiche rispetto a quelli effettuati da soci cooperatori. Pertanto, quanto detto fin qui si applica anche ai soci sovventori ex art.4 L. n.59/92.

# COOPERATIVE

## In capo alla cooperativa

### Limite di deducibilità

La Legge Finanziaria per il 2005, al co.465 dell'art.1, introduce un limite alla deducibilità degli interessi corrisposti dalle cooperative sui prestiti da soci persone fisiche, ovvero essi sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90%.

Si denota l'evidente disallineamento con il limite, prima trattato, previsto per la remunerazione massima erogabile.

Come dispone la [Circolare n.34/E/05](#), le cooperative, sia a mutualità prevalente che non, dovranno effettuare la seguente verifica sulle singole posizioni:

1. individuare i sottoperiodi d'imposta intercorrenti tra un'emissione e l'altra di buoni postali fruttiferi, per individuare quale sia l'interesse minimo;
2. sommare a ciascun interesse minimo lo 0,90% per calcolare il limite massimo di deducibilità per ogni sottoperiodo;
3. calcolare gli interessi deducibili mediante la seguente formula:  $C \times gg. \times I(1) + C \times gg. \times I(2) + \dots + C \times gg. \times I(n) / 36.500$   
Dove C = capitale prestato; gg. = giorni di maturazione degli interessi; I(1), I(2), I(n) = tassi massimi deducibili per ciascun sottoperiodo; periodo per semplicità considerato pari a 365 giorni;
4. confrontare l'ammontare massimo deducibile appena calcolato con quanto spettante su ogni posizione, per rilevare, per differenza, gli importi che saranno oggetto di ripresa fiscale ai fini Ires.

### Tabella per verifica deducibilità anno 2013

Dal	Al	Tasso minimo BPF	Misura deducibile (+ 0,90%)
01/01/13	09/01/13	1,00%	1,90%
10/01/13	31/01/13	0,75%	1,65%
01/02/13	28/02/13	0,50%	1,40%
01/03/13	09/04/13	1,00%	1,90%
10/04/13	09/06/13	0,50%	1,40%
10/06/13	09/07/13	0,25%	1,15%
10/07/13	10/11/13	0,50%	1,40%
11/11/13	31/12/13	0,25%	1,15%

Supponendo che esista un prestito da socio per un ammontare di € 32.000,00 per tutto l'anno 2013 e che non abbia subito variazioni; che il tasso degli interessi concordato sia pari all'1,50%, il calcolo della ripresa fiscale è il seguente:

Dal	Al	Interessi spettanti	Massimo interessi deducibili	Ripresa fiscale
01/01/13	09/01/13	11,84	14,99	Zero
10/01/13	31/01/13	28,93	31,82	Zero
01/02/13	28/02/13	36,82	34,37	2,45
01/03/13	09/04/13	52,60	66,63	Zero
10/04/13	09/06/13	80,22	74,87	5,35
10/06/13	09/07/13	39,45	30,25	9,20
10/07/13	10/11/13	163,07	152,20	10,87
11/11/13	31/12/13	67,07	51,42	15,65
Totale		480,00	-	43,52

Il calcolo è da ripetere per ogni singola posizione di prestito.

### Applicazione art.96 Tuir

La limitazione alla deducibilità disposta dalla Legge Finanziaria per il 2005 si applica prioritariamente rispetto alla limitazione generale disposta dall'art.96 Tuir, come chiarito dalla [Circolare 19/E/09](#) dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto, gli interessi che "sopravvivono" al taglio sopra imposto, andranno cumulati agli altri interessi e oneri finanziari per la verifica dell'art.96 (verifica del Rol).

### Decesso del socio prestatore

Se il socio prestatore muore, prima di procedere al pagamento agli eredi delle somme maturate in capo al defunto, la coop deve richiedere loro:

- copia della denuncia di successione (o dichiarazione di esonero);
- certificato di morte;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'identità degli eredi e la loro quota di partecipazione;
- eventuale delegato in presenza di più co-eredi.

Gli interessi maturati sul prestito fino alla morte del socio sono soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta. Gli eventuali interessi maturati successivamente e fino alla data di restituzione del prestito saranno soggetti alla ritenuta d'acconto del 26%, ai sensi dell'art.26, co.5 d.P.R. n.600/73 (redditi di capitale). Sono fatti salvi i casi in cui l'erede è anch'esso socio della cooperativa e decide di convertire il credito in proprio prestito sociale, oppure quando da norma regolamentare non maturano più interessi dalla data del decesso.

# COOPERATIVE

## Vigilanza e controllo interno

Le cooperative che ricevono prestiti o conferimenti per un importo complessivo superiore a 2 milioni di euro, sono in obbligo di:

- certificazione annuale del bilancio, da parte di riconosciute società di revisione;

- revisione ordinaria annuale, da parte degli organi esterni di vigilanza.

Si riporta l'estratto del verbale di revisione attualmente in utilizzo, nella parte di verifica del prestito:

31 - L'ente cooperativo raccoglie prestito dai soci?

Si  No

SCHEDA DI CONTROLLO PER VERIFICA CONTABILE DEL PRESTITO DA SOCI

a) valore degli immobili risultante da dichiarazione ICI	€ _____
b) valore degli immobili risultante dall'ultimo bilancio	€ _____
c) valore per rettifica : ( a - b ) / 2 (eventuale)	€ _____
d) patrimonio netto dell'ultimo bilancio	€ _____
e) patrimonio netto rettificato ( c + d )	€ _____
f) prestito sociale alla data della revisione	€ _____
g) rapporto CICR ( f / e )	_____
numero soci alla data della revisione	_____
Gg/ mm/aaaa di chiusura dell'ultimo esercizio	__/__/__

32 - in caso affermativo:

è rispettato il limite individuale?

Si  No

in caso di cooperative con più di 50 soci, è rispettato il rapporto CICR?

Si  No

33 - La raccolta del prestito è svolta correttamente?

Si  No

Gli organi di controllo interni della società, Collegio sindacale o revisori, devono verificare che gli amministratori abbiano indicato nella nota integrativa al bilancio i limiti imposti dalla legge e che questi siano rispettati.

## Imposte indirette

La raccolta del prestito sociale è soggetta sia all'imposta di bollo che all'imposta di registro.

Di seguito uno schema riassuntivo:

Documento	Imposta Registro	Imposta Bollo
Contratto di prestito sociale	€ 200,00 solo in caso d'uso	Fissa € 16,00
Libretti nominativi di prestito	-	Esenti
Quietanze su depositi e prelevamenti	-	Esenti
Comunicazioni annuali	-	Fissa € 2,00